REGOLAMENTO DELLA COMUNIONE ISRAELITICA DELLA PROVINCIA DI PADOVA...

Comunione israelitica

PREFAZIONE

Il ben essere di ogni società dipende essenzialmente dalla natura delle leggi e discipline dalle quali è diretta, subordinatamente alle leggi generali dello Stato, e fino dall'anno 1815 il Corpo che rappresentava questa Israelitica Comunione ebbe ad osservare che con le norme usitate non erasi antecedentemente giammai ben provveduto a così importante oggetto, e che perciò era mestieri di conformare un Regolamento, il quale riunisse tutte le massime necessarie al suddivisato utile scopo e per cui una speciale Commissione venne incaricata della redazione. Eseguì questa il suo lavoro e nella seduta primo Ottobre di quell'anno vennero le relative proposizioni provvisoriamente adottate ed attivate.

Si fu dipoi nell'anno 1825 che venne rimarcato essere il Regolamento stesso incompleto e di poco valore attesa la sua provvisorietà, e perciò la Congregazione Generale con deliberazione presa nella seduta primo Giugno dell'anno stesso nominò un'apposita Commissione onde avesse a conformare un Regolamento preciso e stabile il quale, sancito che fosse dal Corpo della Comunione, servir dovesse come inalterabile Statuto interno del Corpo stesso.

La Commissione composta degli Amministratori in attualità di Carica e di altri due individui scelti dal Corpo della Congregazione Generale si occupò con tutto zelo dello sfogo dell'assunto incarico e nel 13 Novembre 1826 ebbe l'onore di sottoporre il frutto del-

le sue cure al giudizio della Congregazione Generale de' Contribuenti (allora rappresentante l'Amministrazione Israelitica di Padova) ed ebbe la compiacenza di vederlo coronato del comune assentimento come risulta dal Processo Verbale di quella seduta.

Se non che la risoluzione del Corpo che lo aveva estesamente adottato comprendeva la sola condizione che innalzato fosse alla Eccelsa I. R. Guberniale Superiorità per conseguirne la desiata omologazione, ed il comun voto anco da questo lato fu esaudito, mercè l'approvazione benignamente impartita dall'Eccelso I. R. Governo al proposto piano, con suo venerato Decreto 24 Maggio 1828 n.° 6173=717.

Divenuto in forza di ciò il piano stesso l'unico ed inalterabile REGOLAMENTO DELLA COMUNIONE ISRAELITICA DI PADOVA la Direzione propose ed assentì la Congregazione Generale, nella sua seduta 26 Agosto passato, di renderlo pubblico mediante la stampa.

Con questo mezzo ciascun Israelita di questa Comunione diviene possessore del proprio Regolamento, ed alla soddisfazione di veder per tal modo coronato il comun voto si associerà l'impegno assoluto di adempirlo in ogni sua parte per religioso titolo e pel decoro che vi sta inerente.

Padova 1. Dicembre 1828.

Abramo Romano Presidente.
Gabriel di Mazo Trieste Direttore.
Giuseppe Da-Zara di Saul Direttore.

Ab. Salom Segretario.

בשם יי אל עולם אמן

IN DEI AETERNI NOMINE AMEN.

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE

ED INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

La Congregazione Generale de' Contribuenti di questa Comunione Israelitica essendosi convocata nella sera del primo giugno 1825, riconobbe, come risulta dal Processo Verbale di quella seduta, che necessario era di regolare, abrogare od aggiugnere alle discipline, che poste erano per l'amministrazione interna della Comunione stessa col piano di Regolamento primo Ottobre 1815; decise per conseguenza di eleggere una Commissione ad oggetto, che visto il suddetto vigente Regolamento, ed avuti li dovuti riguardi alle circostanze e posizione attuale della nostra Comunione, abbia essa a conformare un nuovo piano di Regolamento da presentare alla Congregazione Generale medesima per la di lei approvazione.

Onorati noi sottoscritti di un tale incarico, come risulta dal Processo Verbale suddetto, ci femmo uno scrupoloso dovere di provedere a tutto ciò, che cogli scarsi nostri lumi potemmo prevedere. Vi si assoggetta quin-

di il seguente piano da noi redatto in minuta; e voi, o Signori, colla vostra sagacità saprete apprezzare il nostro qualsiasi operato, ed approvarlo in quanto lo crediate opportuno.

Approvato che sia però questo Regolamento da questa Generale Congregazione, verrà innalzato alla Superiore Autorità pel suo visto, ed ottenuto che abbia la Governativa omologazione, servirà di unica ed inalterabile base e direzione per tutte le disposizioni ulteriori della *Comunione* stessa, e suoi *Direttori*, cominciando al primo Gennajo 1827.

1. Tutti gl'Israeliti domiciliati in Padova e nella Provincia sono di diritto aggregati alla Comunione Israelitica di questa Provincia; godono quindi di tutti li benefizj religiosi inerenti alla Comunione stessa, e congruamente corrisponder devono alle spese ed aggravj tutti sostenuti dall'intero Corpo.
2. S' intenderanno qui domiciliati anche i forestieri tutti, che per sei mesi consecutivi avranno soggiornato nella Città, o Provincia (*A*).
3. I contribuenti hanno voto deliberativo in una, o nell'altra delle due Congregazioni che si diranno in appresso.

Venne posto a' voti, e riportò voti 25 affermativi, 10 negativi, dico venticinque affermativi, dieci negativi.

Moisè Suster, scrutatore della ballottazione.
Salom Salom, scrutatore della ballottazione.

TITOLO PRIMO

Fissazioni delle sorgenti da cui ritrarre li necessarj contributi.

Disposizioni di Massima.

4. Le contribuzioni saranno mensili, ed anticipate.
5. Qualunque spesa straordinaria ripartita verrà in base del rispettivo carato di accordo o tassa per ogni contribuente, e specialmente le spese occorrenti per l'Istituto Rabbinico da erigersi in Padova.
6. Due sono i modi da potersi praticare.
   A. Gli Accordi.
   B. Le Tasse.
7. Tanto gli uni, che le altre avranno la durata di tre anni.

SEZIONE PRIMA.

Degli Accordi.

8. Si esperirà preliminarmente questo metodo come quello che finora venne usato, e che più omogeneo sembra al desiderio de' sig. Contribuenti.
9. A tal effetto verranno eletti tre individui, i quali procureranno colle loro esortazioni di rinvenire la somma occorrente per le spese di Culto, e Beneficenza risultanti dal quadro preventivo, che verrà regolarmente fissato da chi spetta.
10. Nessuna diligenza verrà ommessa dalli signori eletti per sortire il bramato effetto, avendo però

sempre in vista, che resti congruamente ripartito il contributo stesso in guisa, che ognuno porti un peso adattato alle di lui forze, escludendo tutte quelle dite che non fossero suscettibili di pagare una corrisponsione di lire tre Austriache mensili; ma se spirato un mese dalla loro elezione non vi riuscissero, cesseranno *ipso facto* dalle loro Funzioni, e subintreranno *ipso jure* li sigg. Tassatori (*B*).

SEZIONE SECONDA

Delle Tasse.

11. Per la formazione delle Tasse si osserveranno con tutta precisione le norme ch' erano in corso nella Comunione nell'anno 1796, e risultanti dagli atti dell'Università' allora vigente trascritti nel libro marcato *MAS*-1779, salve le modificazioni, che nel presente Regolamento s'indicheranno, ed eccettuata la clausola degli anatemi e scomuniche, che resta formalmente abrogata; ed a cui viene invece sostituito il giuramento da differirsi a' Tassatori di doversi attenere alle regole e norme tutte, che le vengono comandate dal presente Regolamento, ed agire nell'applicazione delle tasse con lealtà, imparzialità, religione e coscienza. Per la forma e tenore d'un tal Giuramento si osserveranno le disposizioni del vegliante Regolamento Giudiziario, il qual giuramento prestar si dovrà nel locale d'una delle tre Proseuche, ossiano *Scuole d'Orazione,* in mano delli Confidenti.

12. La somma da rinvenirsi sarà divisa in carati duecento (*C*).

13. La Tassa da imporsi a qualunque Contribuente non potrà essere minore d'un carato.
14. Undici saranno li Tassatori.
15. Due li Confidenti, ossiano detti in ebraico *Nehemanim*.
16. Li Tassatori potranno venire eletti indistintamente fra tutti gl'individui delle famiglie componenti la Congregazione Delegata, purchè compito abbiano il trentesimo anno, e non oltrepassassero il settantesimo.
17. L'Elezione si farà mediante scrutinio, e colli soliti metodi.
18. Sarà dovere del Tassatore di fissare la propria tassa nella precisa somma, che corrisponda alla quota, che da esso veniva pagata negli accordi ora spirati.
19. L'Articolo XIV dello Statuto della Tassa preso il dì 28 Agosto 1796 viene conformato nel preciso seguente tenore:

Ad oggetto che l'applicazione delle Tasse, fatta che sia a termini del presente Regolamento non che sulle norme degli antichi Statuti nel proposito, abbia da sussister in pieno vigore, e non possa inoltre dopo la pubblicazione di questa venir mai da chi si sia dimandato taglio, o nullità della medesima, sotto qualsiasi aspetto, nè pure col pretesto di qualunque ancorchè manifesto disordine, niun eccettuato, quantunque, anche scoperto se fosse questo soltanto dopo la seguitane pubblicazione, locchè non mai potrà venire fatto, tanto in nome proprio quanto in nome d'altri, deb-

basi intendere ora per allora pienamente approvata, accettata, ed affermata, onde non possa aver luogo qualunque d'introdurre torbidi per pretesa di nullità, o taglio dell'applicazione delle Tasse dopo che sarà stata pubblicata come sopra, ciò restando in istretta e scrupolosa coscienza d'ogni individuo della nostra Comunione, affinchè abbia l'applicazione della Tassa da riportare l'intiero suo effetto, rimosso qualunque reclamo, e ciò sotto la più stretta responsabilità delle protempore Direzioni, ed in pena di pagare del proprio. Salvo però sempre la piena libertà ad ognuno di presentare i proprj ricorsi prima della ridetta pubblicazione a chi sarà di competenza, e restando pure concesso a quelli, che si trovassero gravati della quota ad essi spettante sul riparto delle Tasse di produrre le loro istanze in iscritto alla Congregazione Delegata, alle quali non si potrà far luogo se nonchè in piena convocazione di tutti li ventitre di lei componenti, e previo quattro quinti de' voti.

Fu posto a' voti, ebbe ventiquattro affermativi e undici negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazione.

TITOLO SECONDO

Della Congregazione Generale.

20. La Congregazione Generale è composta di tutti li membri contribuenti della nostra Comunione, fuorchè gli stipendiati.

21. Essa si convoca soltanto quand'occorra di alterare in qualsiasi parte il presente Regolamento.

22. Per ogn'altro oggetto è rappresentata dalla Congregazione Delegata.

23. È legalmente costituita allorchè trovansi personalmente presenti tre quinti delle dite che la compongono.

24. Emette voto segreto mediante ballottazione a bossolo e palle. (*D*)

25. La maggiorità assoluta de' suoi voti determina le sue risoluzioni. (*E*)

26. I suoi processi verbali vengono firmati dall'intiera Direzione, e da tutti li Convocati, non che dal Segretario.

27. Ognuno degl'individui di ciascheduna famiglia contribuente, purchè compiuto abbia l'anno vigesimo quinto, può indistintamente rappresentarla nelle Convocazioni; un solo però per famiglia è l'ammesso ad intervenire.

Venne posto a' voti, e riportò ventitrè voti affermativi, e dodici negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazione.

TITOLO TERZO

Della Congregazione Delegata.

28. La Congregazione Delegata è formata di ventitre componenti; cioè di diciannove dite maggiori estimate, e quattro da prendersi dalle rimanenti dite contribuenti, appartenenti alla Congregazione Generale.

29. Nella formazione della lista de' maggiori estimati dandosi il caso di parità di contribuzione, sarà deciso in via di sorte.

30. Dietro la formazione della Congregazione Delegata nello stabilito numero ventitre, come all' Articolo 28, qualunque nuovo contribuente che sopravvenisse, non farà parte della stessa fino alla sua nuova riformazione, ma bensì farà parte della Congregazione Generale.

31. Tutti li contribuenti rimanenti oltre le diciannove dite de' maggiori estimati verranno in ogn' anno nel giorno primo Gennajo imbossolati, e ne verranno estratti quattro, i quali unitamente alle suddette diciannove dite maggiori estimate formeranno l' intiera Congregazione Delegata dei ventitre.

32. Li quattro che saranno sortiti faranno per un anno parte della Congregazione Delegata, e non verranno più imbossolati fin che non sarà intieramente esaurita tutta la lista dei contribuenti suddetti.

33. Quest' estrazione si farà dalli sigg. Direttori della Comunione assistiti dal Cancelliere.

34. Qualora uno, o più de' quattro suddetti estratti si trovassero al terminar dell' anno in attualità di carica, continueranno a far parte della Congregazione Delegata fino al termine della lor carica, ed in tal caso l' estrazione sarà eseguita pel solo numero, rimanente a completazione de' quattro occorrenti per formare il numero ventitre.

35. Se per qualunque imprevisto caso una, o più delle dite maggiori estimate non potessero più far parte della Congregazione Delegata, subintreranno le dite contribuenti prossimamente maggiori.

36. La convocazione della Congregazione Delegata è legale, allorchè intervengono personalmente due terzi de' suoi componenti.

37. Non vengono ammessi alla di lei convocazione quegl' individui, che non abbiano compiuto l' anno vigesimo quinto come all' Art. 27.

38. Essa si convoca dietro invito del Presidente della Direzione con viglietto a stampa (*F*).

39. Essa fissa il preventivo, e delibera su tutti gli oggetti d' interesse, ed Amministrazione della Comunione (*G*).

40. Le di lei determinazioni vengono prese con voti segreti, ed a maggiorità di suffragi, ed i suoi processi verbali vengono firmati dal Presidente della Direzione, e dal Segretario (*H*).

41. Qualunque oggetto di spesa dovrà necessariamente riunire i suffragi de' due terzi almeno de' votanti intervenuti alla seduta.

42. Essa distribuisce le cariche tutte della Comunione.

Venne posto a' voti, e riportò venticinque voti affermativi, dieci negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazione.

TITOLO QUARTO

Delle Cariche.

43. Le Cariche della Comunione si dividono in due Classi, primarie e secondarie.

44. Le primarie sono:

A. Li tre Direttori (*I*).
B. Il Supplente alla Direzione.
C. Il Cassiere.
D. Li Tassatori.

Le secondarie sono:

A. Li tre Accordisti (*K*).
B. Due Sorveglianti a' segattini e beccaj nazionali.
C. Due Sorveglianti all' ospizio de' poveri, ed incaricati alla spedizione dei Missionarj di Terra Santa e de' poveri di passaggio.
D. Due Presidi del Medras e Studio.
E. Due Commissionati alla pubblica Istruzione religiosa.
F. Due Sindachi.
G. Un Sorvegliante a' cimiterj.

45. Alle cariche primarie non possono venir eletti, che degli individui componenti la Congregazione Delegata.

46. Alle secondarie potrà aspirare a vicenda qualunque individuo contribuente, tanto della Congregazione Delegata, come della Generale.

47. Quegl' individui, che verranno eletti alle cariche secondarie, saranno come assistenti alla Direzione, e saranno sempre dipendenti da quel Direttore, che avrà la presidenza come verrà stabilito in appresso.

48. Gli accordisti e li sindachi sono però indipendenti da qualunque altra autorità.

49. La durata delle cariche primarie sarà di mesi trenta dal giorno dell' elezione.

50. La durata delle secondarie sarà di mesi dodici soltanto dal giorno dell' elezione, e potranno essere riconfermati per una sola volta nella stessa carica per un' epoca uguale.

51. La durata de' sindachi però sarà di mesi 30, pure dal giorno dell' elezione, e non potranno venir eletti se non che dopo un' egual epoca di contumacia.

52. Gli eletti s' intenderanno istallati nelle lor cariche, allorchè avranno ricevuta la lettera di nomina dalla Direzione.

53. La lettera di nomina dovrà portar seco le attribuzioni inerenti alla carica stessa.

54. Niuno potrà esonerarsi dalla carica, che gli verrà addossata, se non che subendo una multa di lire trecento Austriache per le primarie, e di lire ses-

santa Austriache per le secondarie, da erogarsi a beneficio dell' Amministrazione della nostra Comunione.

55. Potranno essere dispensati dalla carica, e dalla relativa multa, riportandone l' esenzione dalla Congregazione Delegata a pluralità di voti.

56. Ogn' individuo, che sarà sortito da una delle cariche primarie o secondarie, avrà la contumacia per un tempo eguale alla durata della propria carica (*L*).

57. La contumacia s' intenderà tanto per se, come per la sua famiglia dal medesimo rappresentata.

58. Avranno diritto alla contumacia tanto quelli, che avranno disimpegnato la loro carica, come pure quelli, che ne saranno esonerati mediante la supplita multa, non però quelli, che avranno ottenuta l' esenzione dalla Congregazione Delegata.

59. Non potrà venir eletto per qualsiasi carica un individuo minore dell' età d' anni trenta.

Venne posto a' voti, e riportò ventiquattro affermativi, ed undici negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazione.

TITOLO QUINTO

Della Direzione ed Amministrazione.

60. Vi sarà una Direzione composta di tre individui, i quali non potranno essere fra di essi consanguinei in primo grado.

61. La Direzione non potrà prendere veruna determinazione senza l'intervento almeno di due de' suoi componenti.

62. Le di lei determinazioni dovranno essere firmate dal Direttore Anziano fra gl' intervenuti.

63. Il più Anziano fra' tre Direttori di diritto è il Presidente della Direzione, e della Comunione, e può provvisoriamente farsi rappresentare un altro membro della Direzione stessa.

64. Sarà preciso suo dovere di provvedere entro il mese di Luglio dell' anno 1829 alla redazione del preventivo per il successivo triennio principiante dal Gennajo 1830, ed all' elezione di tre Accordisti ed undici Tassatori, onde venga conformato entro l' anno stesso il nuovo riparto per gli accordi, o tasse d' attivarsi al primo Gennajo 1830, e così da triennio in triennio, rendendola responsabile di qualunque danno che all' Amministrazione derivare potesse dal ritardo, che per sua negligenza avesse a succedere.

65. Le incombenze ed attribuzioni della Direzione vengono distribuite come segue:

(I) Il Presidente

A. Firma ogni carta.
B. Convoca le Sedute.
C. Provvede per urgenza alle cose del momento, dovendo però render conto all' intera Direzione entro tre giorni del suo operato per le ulteriori deliberazioni.
D. Sorveglia in capo ad ogni ramo di Dire-

zione Religiosa, Politica ed Economica della Comunione.

(II.) Il Secondo in età

A. Presiede all'Amministrazione Economica.
B. Sorveglia alla Contabilità.
C. Firma le relative Bollette pel Cassiere.
D. Riscontra i conti e maneggi dell'Esattore.
E. Presiede alla sorveglianza de'segattini e beccaj nazionali.

(III.) Il Terzo de' Direttori

A. Presiede alla sorveglianza dell'Ospizio dei poveri, ed alla spedizione de' Missionarj di Terra Santa e de' poveri di passaggio.
B. Stacca e firma gli ordini per il lievo de' denari occorrenti per tal oggetto.
C. Sorveglia gli stipendiati.
D. Sorveglia alla decenza locale de' cimiterj, bagno e forno.
E. Sorveglia alla facitura del pane azzimo.
F. Ordina e dirige i ristauri necessarj.
G. Presiede al Medrasc e Studio co' due eletti.

66. Vi sarà un Supplente alla Direzione pei casi d'impedimento, od assenza di qualcheduno de' Direttori.

67. La Direzione dovrà ogni tre anni conformare il preventivo delle spese, ed ogni ultimo di Decembre redigere dovrà il quadro consuntivo del cessato anno, il quale sottoposto verrà alla revisione dei Sindachi.

68. Il preventivo dovrà essere adottato dalla Congregazione delegata con due terzi di voti.

Venne posto a' voti, e riportò ventisette voti affermativi, ed otto negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazione.

TITOLO SESTO

Del Cassiere.

69. Il Cassiere ritirerà ogni quindici giorni dall' Esattore il denaro da lui incassato, nè potrà farne veruna distrazione, che solo verso un Mandato portante almeno la firma del Direttore incaricato.

Venne posto a' voti, e riportò ventinove affermativi, e sei negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazione.

TITOLO SETTIMO

Dell' Esattore.

70. Verrà preso un Esattore con lo stipendio di lire cento Austriache annue.
71. Sarà obbligo di questo il disimpegnare ogni ramo di esigenza appartenente alla Comunione.
72. Verserà ogni quindici giorni tutto il denaro da lui

incassato in mano del Cassiere, ritirandone corrispondente ricevuta la quale dovrà essere scritta in calce del suo registro, eguale a quello del Cassiere.

73. Cauterà la Comunione per questo suo maneggio, o con deposito in cassa della Comunione in denaro di lire mille Austriache, o con fidejussione idonea corrispondente a questa somma.

74. Sarà suo preciso dovere di tenere sempre in giornata il quaderno di scossa.

75. L' Esattore nell' esazione delle Tasse avrà riguardo alle disposizioni del Regolamento presente, e per rispetto ai morosi si uniformerà alle pratiche, e modalità accennate all' Art. 102. del Regolamento medesimo.

Venne posto a' voti, e riportò trentuno affermativi; e quattro negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazione.

TITOLO OTTAVO

Delli Sindachi.

76. Verrà eletta una Commissione di due individui contribuenti sotto nome di Sindachi, i quali indipendentemente da qualunque altra Autorità come all' Articolo 48. avranno l' incombenza di rivedere, liquidare, sindacare e vidimare tanto gli annuali consuntivi, come il quadro generale Amministrativo della Direzione cessante.

77. Essa non avrà terminato il suo incarico se prima

non avrà definitivamente, e con formale rapporto comunicato alla Direzione subentrante il quadro ultimato, ed approvato delle sue operazioni, e ciò sotto la più stretta responsabilità.

Venne posto a' voti, e riportò ventisei voti affermativi e nove negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazione.

TITOLO NONO

Dell' Economia.

78. Le attività della Comunione considerabili nel preventivo risulteranno:

A. Dalle contribuzioni mensili de' Sigg. contribuenti a mezzo d'accordi volontarj, o delle applicate tasse.

B. Da redditi fissi composti d'annuali canoni, ed affitti.

C. Da piccoli proventi avventizj da remote epoche in corso.

Le passività della Comunione divise saranno nelle diverse seguenti categorie.

(I.) Livelli, ed aggravj perpetui.

(II.) Stipendiati, e fissi come seguono:

1. un Rabbino
2. un Vice Rabbino.
3. un Segretario, ed Archivista.
4. un Esattore.

5. un Bidello della Comunione.
6. un Bidello al Medrasc.
7. due Segattini.
8. Scuola Elementare.
9. Elemosine settimanali.
10. Elemosine annuali.

(III.) Spese per il mantenimento dell' Istituto Rabbinico in concorso delle altre Comunioni Israelitiche delle Provincie Lombardo-Venete.

(IV.) Spese variabili:

1. Pubbliche imposte dipendenti da Diretta, e Comprensorj.
2. Pane azzimo da distribuire a' poveri.
3. Spedizione de' Missionarj di Terra Santa, e suffragj a' poveri di passaggio.
4. Stampe ed altro per l' uffizio della Cancelleria.
5. Ristauri.
6. Fondo di riserva.

80. Il consuntivo dovrà esser corredato da tutte le relative pezze giustificative.

81. Le settimanali beneficenze non potranno esser impiegate che alli soli infelici privi dei mezzi di sussistenza, preferendo in questa classe le vedove e gli orfani.

82. Qualunque tratto in questi manifesto di mal costume porterà la sospensione del beneficio al demeritevole.

83. È capitalmente inibito a' suffragati di cedere, od

assegnare le ridette settimanali limosine in pena d'essere privati del suffragio.

84. Il riparto di queste settimanali beneficenze sarà riformato dalla Direzione in qualunque epoca lo crederà necessario.

85. Tutte le limosine della Comunione verranno passate a mano d'uno dei Direttori o d'un suo delegato.

Venne posto a' voti, e riportò ventotto voti affermativi, sette negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazione.

TITOLO DECIMO

Della pubblica educazione.

86. Il Presidente della Direzione, il Rabbino condotto della Comunione assieme a' due individui contribuenti come all'Art. 44. lettera E, formano una Commissione apposita incaricata a presiedere ad ogni ramo di pubblica Istruzione religiosa.

87. A questa Commissione spetterà lo stabilire li regolamenti e piani degli studj d'Istruzione religiosa, che dovrannosi percorrere in qualunque scuola, procurando possibilmente la concentrazione di tutte in una sola per renderla più decorosa e proficua; e ben inteso che rapporto agli studj Elementari e Ginnasiali la Commissione dovrà

attenersi strettamente agli appositi Regolamenti in corso per le Scuole Elementari e Ginnasiali del Regno.

88. A cura della Commissione predetta ed a spese della Comunione verranno provvisti li necessarj libri Elementari a' fanciulli, che saranno gratuitamente istruiti.

89. Questa beneficenza verrà accordata soltanto a quelli che si presenteranno muniti di certificato di miserabilità, riconosciuto idoneo dalla Commissione.

Venne posto a' voti, e riportò ventisette affermativi, otto negativi.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.
Salom Salom scrutatore della ballottazion.

TITOLO UNDECIMO

Disposizioni generali.

90. Nell' invito pelle Convocazioni dovrà esservi precisato il giorno e l' ora in cui avrà luogo la Seduta, con la comminatoria di lire sei Austriache di multa ai non comparenti, divisibili metà a benefizio della Casa di Ricovero, e metà a benefizio dell' Amministrazione.

91. In tutte le riduzioni verranno eletti con il metodo delle voci, e previa ballottazione, due spogliatori de' voti, i quali potranno esser anco minori d' anni 30.

92. Tutti li bollettarj sì di scossa, che di pagamento dovranno essere in madre e figlia, da rimaner sempre presso chi sarà di competenza pei relativi riscontri della Direzione.

93. Tutti gli atti della Direzione dovranno apparire da' relativi Processi verbali, i quali verranno trascritti in apposito libro, e sanciti dalla firma del Presidente; questo libro non potrà mai essere distratto dall'Archivio della Comunione.

94. Vi sarà un protocollo dimostrante il carteggio della Direzione colle Autorità Politiche e Religiose sì interne, che esterne, ed ogni altra carta, od atto, che verrà ad essa diretto.

95. La condotta d'ogni stipendiato verrà rinnovata da tre in tre anni.

96. Vi sarà un capitolato delle incombenze, e de' compensi di diritto per ognuno degli stipendiati a cura della Direzione.

97. Il capitolato dovrà essere trascritto in apposito libro, ove verrà firmato dal Funzionario, e di cui ne verrà allo stesso rilasciata copia firmata dal Presidente.

98. Ogni anno prima della Neomenia d'Addar verrà deliberato dalla Direzione al minor offerente l'abboccamento pel pane azzimo con tutte le discipline e metodi, che furono sempre in uso.

99. Pelle distribuzioni del pane azzimo a' poveri, ed elemosine annuali sotto nome di *Purim* saranno inalterabilmente osservati tutti li metodi in uso.

100. Nessuna minorazione di tassa, od accordo avrà luogo durante un anno dalla loro attivazione; spi-

rata quest'epoca, li Direttori potranno per casi urgenti, e che colla loro coscienza crederanno meritevoli, usare quelle concessioni, che fossero da essi riputate strettamente necessarie, sempre però a pieni voti di tutti li tre Direttori, e mediante loro decisione scritta e motivata nel protocollo.

101. I debitori morosi per tre consecutivi mensili verranno esclusi dalle riduzioni.

102. Accordandosi alla Comunione col Governativo Decreto 24 Maggio 1828 n.° 6173-717 di applicare pei debitori per conto delle tasse o contribuzioni le disposizioni del Decreto 12 Dicembre 1811 del Vice-Re del cessato Regno d'Italia, emanato per la Comunione Israelitica di Verona, e giammai abrogato, la Direzione, od Amministrazione dovrà in caso di difetto di pagamento per parte di alcuno dei contribuenti attenersi alle disposizioni del Decreto medesimo.

103. La scrupolosa esecuzione del presente Regolamento in ogni sua parte resta confidata alla Direzione *pro tempore*, sotto la speciale responsabilità della medesima.

104. Se nello spazio di due anni si rimarcassero de' difetti nel presente Regolamento come suol nascere in tutte le umane opere, sarà in facoltà della Direzione, che sarà in allora in attualità di carica, di proporre quelle correzioni, che crederansi opportune alla Congregazione Generale per la sua adesione.

Fatto e chiuso il presente Regolamento in undici ti-

toli componenti centoquattro Articoli e dalli sottoscritti firmati.

Padova 13 Novembre 1826.

Lelio Salom Presidente.

Marco Castelfranco Amministratore.

Abramo Romano della Commissione.

Gabriel di Mazo Trieste della Commissione.

Il presente viene firmato da noi scrutatori alle ballottazioni in questa sera eseguite del presente Regolamento in undici Titoli componenti centoquattro Articoli.

Moisè Suster scrutatore della ballottazione.

Salom Salom scrutatore della ballottazione.

Giambatista Guitti Delegato Politico.

Il Cancelliere della Seduta

Abram Salom.

NB. Gli asterischi (*A*)-(*L*) che trovansi frammessi nel presente Regolamento indicano gli Articoli Addizionali della Seduta 26 Agosto 1828.

ATTO DELLA SEDUTA

13 Novembre 1826.

Premurosa l'Amministrazione Israelitica di questa Comunione di esaurire l'incombenza affidatale del Processo Verbale del primo Giugno 1825 dalla Congregazione Generale, in uno co' due aggiunti Sigg. Abramo Romano e Gabriel Trieste di Mazo, di compilare cioè un nuovo Piano di Regolamento, e di presentarlo alla Congregazione Generale stessa per la sua approvazione, il Sig. Presidente dell'Amministrazione medesima, riuscito essendo di definitivamente redigere (sempre in unione dei suddetti aggiunti) il Piano stesso, risolse, dietro l'ottenuto superiore permesso, di convocare la Congregazione Generale de' contribuenti, come dalle strida del dì 10 Novembre corrente pubblicate in tutte tre le scuole, e da' relativi inviti al domicilio, onde assoggettarlo alla sua approvazione. Un tal Piano, come vedete o Signori, è diviso in varii Titoli; quindi dopo la prima lettura, che per intiero vi farà preventivamente il Cancelliere della Seduta, si passerà alla ballottazione; se qualcheduno di essi titoli non venisse approvato, sarà cura della Commissione stessa di riformarlo in guisa di ottenere i suffragii del corpo votante.

Sarà libero ad ogni uno di fare quelle osservazioni che giudicherà opportune, previo però il permesso da

chiedersi al Sig. Presidente per la parola; nè potrà un altro parlare se il primo non finì di esporre la propria opinione; ad onta di qualunque osservazione, si passerà alla ballottazione del Titolo come sta scritto, e solo nel caso che non venisse in tal guisa adottato, avrà luogo la riforma in base delle osservazioni ammesse.

Il Relatore per parte della Commissione sarà il Sig. Gabriel Trieste, che in suo nome risponderà alle interrogazioni che gli verranno indirizzate.

La Seduta viene aperta dal Sig. Presidente dell'Amministrazione in questa sera di Lunedì 13 Novem. 1826 alle ore 7 m. 6 alla presenza del Sig. Giambatista Guitti intervenuto in qualità di Delegato Politico.

Appello nominale de' Sig. contribuenti intervenuti alla Seduta.

Sig. Lelio Salom Presidente.
Sig. Marco Castelfranco Amministr.
Sig. Abram q. Natan Benvenisti.
Sig. Flaminio Sanguinetti.
Sig. Giacob Luzzato.
Sig. Saul da Zara.
Sig. Anselmo Formiggini.
Sig. Marco Loria.
Sig. Aviad Jona Ravà.
Sig. Abram q. Moisè Levi.
Sig. Israel dal Vecchio.
Sig. Moisè Benvenisti, e come Procuratore del Sig. Amadeo dott. Conigliano *Proc. A.*
Sig. Moisè Coen Suster.
Sig. Moisè Teodoro.
Sig. Giuseppe Terni.
Sig. Benedetto Almansi.
Sig. Felice Padoa.
Sig. Salomon Melli.
Sig. Leon Sullam.
Sig. Abram Cases.
Sig. Beniamin Vita Basevi.
Sig. Salom Salom, e come Procuratore del Sig. Moisè Loria *Proc. B.*
Sig. Gabriel Trieste di Mazo.
Sig. Abram Romano.
Sig. Gabriel d. Levi.
Sig. Aron Catelan.
Sig. David Levi.
Sig. Salomon Tedesco.
Sig. Isach Fuà, e come Procuratore del Sig. Isach Basevi del fu Lazaro *Proc. C.*
Sig. Salomon Alpron del fu Moisè.
Sig. Abramo Marini.
Sig. Moisè Trieste.

A termini del §. 43 del vigente Regolamento primo Ottobre 1825 verranno incaricati allo spoglio de' voti della Seduta li Signori Moisè Suster e Salom Salom.

Pervenute due suppliche, una del Sig. Israel Fano, l'altra del Sig. Aron Levi con cui chiedono la dispensa dell'intervento alla presente Seduta, vennero lette ad alta voce dal Capitolo ed accordate.

Il Relatore Sig. Gabriel Trieste eseguì la prima lettura a chiara intelligenza e ad alta voce di tutto il Piano di Regolamento esibito.

Venne nuovamente letta dal medesimo l'Introduzione, ed indi venne posta a' voti e adottata con 25 voti affermativi, e 10 negativi.

Passò indi alla lettura del Titolo primo, il quale ad alta voce e a chiara intelligenza fu esposto per la seconda volta alli Signori Convocati in tutte le due Sezioni. Dopo la seguita lettura, il Sig. Presidente dimandò a' Convocati se alcuno avesse osservazioni da fare sul Titolo in discorso. Il Sig. Moisè Trieste dimandò che intende che le disposizioni portate dal presente Regolamento cominciare debbano ad aver forza soltanto col primo Gennajo 1827, ed osservando inoltre di levare nel premesso Rapporto del Regolamento le parole, *Fermo intanto fino alla superiore approvazione di questo l'attuale vigente Regolamento summentovato*, l'osservazione venne adottata e vennero per unanimità levate, ed aggiunte le frasi seguenti: *cominciando dal primo Gennajo* 1827, indi venne mandato a voti il *Primo Titolo* e venne adottato con 24 voti affermativi e 11 negativi.

Letto e posto a' voti il *Titolo Secondo* adottato con 23 affermativi e 12 negativi.

Letto e posto a' voti il *Titolo Terzo* adottato con 25 affermativi e 10 negativi.

Letto e posto a' voti il *Titolo Quarto* adottato con 26 affermativi e 11 negativi.

Letto e posto a'voti il *Titolo Quinto* adottato con 27 affermativi e 8 negativi.

Letto e posto a' voti il *Titolo Sesto* adottato con 29 affermativi e 6 negativi.

Letto e posto a' voti il *Titolo Settimo* adottato con 31 affermativi e 4 negativi.

Letto e posto a' voti il *Titolo Ottavo* adottato con 26 affermativi e 9 negativi.

Letto e posto a' voti il *Titolo Nono* adottato con 28 affermativi e 7 negativi.

Letto e posto a' voti il *Titolo Decimo* adottato con 29 affermativi e 6 negativi.

Letto e posto a' voti il *Titolo Undecimo* adottato con 28 affermativi e 7 negativi.

Moisè Suster scrutatore della suddetta ballottazione.
Salom Salom scrutatore della suddetta ballottazione.

Fatto e chiuso il presente processo verbale questa sera di Lunedì 13 Novembre 1826 alle ore 1 m. 26 il quale viene firmato dal Sig. Delegato Politico, dall'Amministrazione e da tutti li Signori Convocati:

FIRME

Giambatista Guitti Delegato Politico.

Lelio Salon Presidente.
Marco Castelfranco Amministr.
Flaminio Sanguinetti.
Abram Marini.
Lion Vita Sullam.
Anselmo Formiggini.
David Levi.
Gabriel d. Levi.
Salomon Melli.
Felice Padoa.
Marco Loria.
Abram Benvenisti del fu Natan.
Salomon Alpron.
Israel dal Vecchio.
Jona Ravà.
Giuseppe Terni.
Salomon Tedesco.
Benedetto Almansi.

Isach Fuà, e per il Sig. Isach Basevi di Lazzaro.
Moisè Trieste.
Abram Levi.
Moisè Benvenisti del fu Natan. suddetto come Procuratore del dott. Amadeo Conigliano.
Salom Salom come Procurat. Moise Loria.
Abram Romano.
Gabriel di Mazo Trieste.
Moisè Teodoro.
Beniamin Vita Basevi.
Saul da Zara.
Aron Catelan.
Giacobbe Luzato.
Moisè Suster.

Il Cancelliere della Seduta
Ab. Salom.

Segue la letterale trascrizione de' capitoli riguardanti le Tasse citati nell' Articolo undecimo del presente Regolamento.

Li 29 Giugno 1796.

Ommissis

Capitoli per la nuova Tansa.

Dovendosi divenire alla facitura della nuova Tansa, la presente durar dovrà mesi quaranta continui, e prima dello spirare della medesima avranno obbligo li Signori Capi protempore di rinnovare altra Tansa con condizione però, che in ogni caso e per qual si sia causa non fosse a capo li suddetti 40 mesi rinnovata la Tansa, abbiano a continuare li pagamenti sopra la Tansa presente sino che verrà stabilita la susseguente:

Preso con 20 sì, 3 no.

Per prima massima del presente metodo resterà preso, che la presente nuova Tansa debba seguire colla formalità dei libretti segreti con la sola cognizione, ed assistenza de' Signori Confidenti, con la differenza però, che in vece delli cinque *Tansadori* attuali, e tre di rispetto, anco per questa volta senza occorrenza di elezione a scrutinio, debban esser tolti per *Tansadori* tutti li particolari pagadori di carati quattro, e da quattro in su componenti il קקי (*Corpo*), con quelle condizioni e modi, che ne' seguenti capitoli saranno dichiarati, incaricando cadauno de' Signori Tansadori in carico della loro coscienza a distribuire il quantitativo

de' carati, che saranno in altri capitoli stabiliti in animo loro, il che dovrà essere eseguito con tutte le censure di חח ונורא (*rigoroso e terribile Anatema*).

Preso con 18 sì, 5 no.

1. Che sia fatta nota distinta di tutti li pagadori di carati quattro, e da quattro in su a norma de' Decreti dell' Ecc.mo Senato, che sorpassino anni trenta sino agli anni settanta inclusive, cioè uno per famiglia e casa, dovendo sempre esser quello ch' è solito ad intervenire in קהל (*riduzione*), essendo abile; in difetto dovrà stare un altro della stessa famiglia i quali tutti s' intenderanno Tansadori.

Preso con 19 sì, 4 no.

2. Per evitare e sradicare al più possibile tutti quegli sconçerti e pregiudizj, che a motivo della clausola riserbata nelle passate Tanse a' Tansadori di escludere, e non tansare li proprj parenti, e propinqui, dal che evidentemente si comprende, che non può da' Tansadori stessi esser posto in pratica senza aggravio fisico della propria coscienza, quando tutto l' aggravio o sollievo de' carati, che potrebbero, o dovrebbero distribuire nelle dite de' propinqui stessi, resta il medesimo Tansadore costretto di raccogliere, e ad essere a sollievo, o aggravio di quelle altre dite contro la propria volontà, e contro massime il gravoso assunto giuramento col quale il Tansadore stesso è vincolato.

E rimarcandosi stessamente evidente assurdo quel-

lo, che a motivo dell' esclusione de' parenti, nel divenire li confidenti al conteggio delle Tanse di ciascun particolare, si vedono questi riparti calcolati e conteggiati, a tali uni da tutti li Tansadori, e qualcun altro, che per avventura nel numero dei Tansadori ne sono molti suoi propinqui, gli resta dedotto dal calcolo, e conteggio della propria Tansa con pochi Tansadori, e così si osservano in somma li conteggi delle ultime passate Tanse seguite con inegualità di Tansadori a chi più, a chi meno a norma di quanto si estende, o si restringe il numero de' parenti Tansadori, qual conteggio e riparto sregolato, e senza reciprocanza, non può certamente sortire con quella giustizia, ed egualianza, che è ben necessaria, ed altrettanto giusta quando trattasi di distribuire aggravj, imperciocchè versando li Sigg. Capi al più consentaneo ripiego in una tanto importante e gravosa materia di cui si tratta, e riflettendo con seria considerazione, tanto a levar l' odiosità solita a partorire l' elezione de' Tansadori per via di scrutinio a tutti ben nota, quanto a togliere li sopraccitati evidenti pregiudizj nelli conteggi, mandano parte, che per autorità di questa congrega, resta stabilito, e fissato, che nella presente nuova Tansa da farsi tutti li capaci ad esser Tansadori descritti nella nota come si è dichiarato nel capitolo primo debbano in carico della propria anima e coscienza, ed in forza del solenne giuramento che saranno per prestare, ripartire indistintamente il quantitativo de' carati, che sarà in altro capitolo descritto, a

tutti li nomi e dite che troverà scritte al proprio rispettivo libretto creduti alla propria coscienza di poterle addossare aggravio di Tansa, e ciò etiam a' proprj propinqui di qualunque grado e condizione, senza qualunque eccezione, nè immaginabile differenza, a riserva del proprio nome e dita, quale dovrà lasciare il Tansadore nella somma medesima che nella passata Tansa pagava e come si dirà nelli seguenti Capitoli.

Presa con 19 sì, 4 no.

3. Li Sigg. Confidenti prima di devenire alla consegna dei libretti, e dell' esibire il giuramento alli particolari Tansadori, dovranno essi medesimi prestar solenne giuramento in scuola col ספר תורה (*Bibbia*) in braccio da esserli conferito dalli Sigg. del ועד (*Capi del capitolo*). Alla presenza di detti Signori Capi faranno esso giuramento solenne per la secretezza, e del maneggio, che saranno per esercitare in esecuzione del contenuto nelli Capitoli della presente תורת הערכה (*Legge della Tansa*).

Preso con 19 sì, 4 no.

4. Che ad alcuno di quelli, che saranno in rubrica di Tansadori come sopra non possa esser da chi che sia fatto alcun broglio, nemmen usato alcuna violenza per divertirli dall' obbligo, che tengono; così pure non potranno, nè dovranno essi medesimi ascoltare niun officio, nè dar orecchio a qualunque

discorso malizioso, al qual effetto restano per autorità di questo ק״ק (*Corpo*) espressamente dichiarito, che dal prendersi del presente Capitolo sotto la più rigorosa pena di ח״ח ונורא ובגזרת וחומר כל האלות הכתובות בס״ת שנעשו מימות משה רבנו ע״ה ועד עכשיו (*rigoroso e terribile Anatema, e colla cominatoria gravante di tutti li giuramenti, ed imprecazioni scritte nella Bibbia, e che furono fatte da' tempi di Mosè fino qui*), resti proibito a qualunque אשר בשם ישראל יכונה (*che porta il nome d' Israelita*), di perturbare in qualunque modo l' animo de' Signori Tansadori con artificiose e studiate maniere d' insinuazioni occulte e palesi per farli concepire aggravio, o sollievo verso alcun contribuente, al qual effetto per l' istessa חומרא (*Anatema*) non potrà esser tenuto alcun colloquio da chiunque, tanto dalli particolari contribuenti, e componenti del ק״ק (*Corpo*), quanto da quelli fuori del numero de' contribuenti, nè insomma di qualunque grado e condizione esser si voglia, e molto meno tra essi Signori Tansadori rispettivamente, non potendo aver dal giorno del prendersi la presente, sino seguita la pubblicazione della Tansa alcun discorso attinente nel proposito della Tansa medesima, ed allo stato, e negozio di qualunque particolare; proibite perciò, e bandite assolutamente le conventicole private, o pubblici circoli in qualunque tempo del farsi la presente Tansa, ed in qualunque luogo di qual si sia discorso che versi nel suddetto proposito; il tutto in

somma intendersi על דעת המקום בֿה ועל דעת הקקי בלי ערמה ומרמה (*affine di Dio, ed a fine del Corpo senza frode od inganno*), ma l'unico impiego, e zelante esercizio restar debba appoggiato alla propria illibatezza e coscienza de' Signori Tansadori, a' quali in ogni caso e occorrenza, resta la libertà di comunicare con li Signori Confidenti come si dirà qui avanti; e il presente sarà pubblicato per le Scuole a parola per parola a chiara intelligenza, e per la sua inviolabile esecuzione.

Preso con 18 sì, 3 no.

5. Li Sigg. Capi saranno, che siano pronti tanti libretti quanti sono li nomi delli pagatori di carati 4 e da quattro in su, ne' quali libretti saranno scritti tutti li nomi degli abitanti in Padova e Padovano, o in altri luoghi, che s'attrovassero particolari soggetti alla presente tansa, etiam forestieri dopo sei mesi di stazione giusto al capitolo 41 della corrente ricondotta eccettuati li soli בעלי הספקה (*suffragati*), e benchè si trovasse per sorte un solo nome della casa, e particolar famiglia, s'intenderanno non ostante compresi e obbligati, *simul principaliter, et insolidum*, tutti li componenti la medesima casa tanto e quanto fossero individualmente nominati tutti. Faranno notare separatamente quelli nomi de' particolari, che vivono in case separate, benchè sono d'una stessa famiglia, e senza alcuna divisione, o emancipazione, perchè da' Tansadori

le sian fatte le tanse separate, a riserva però di quelle famiglie, o case, che abbene convivessero in case separate, le spese però di essa si estraggono da una sola borsa, e da un solo negozio, che in tali casi dovrà prima seguire dalle parti stesse un grave e solenne giuramento con l'ארון הקדש (*Arca Santa*) aperto alla presenza de' Sigg. Capi, e Confidenti pronunciando colla loro bocca cadauno di essi separatamente rispettive, che sebbene sono di abitazione divisi, la verità esser, che le spese di dette loro case si estraggono da una sola borsa, e da un solo negozio, non essendovi tra essi se fratelli, Zii, Nipoti e Cugini, e altri alcuna divisione, e se padre e figli alcuna emancipazione, ma il tutto essere in cumolo senza alcuna separazione, affermando inoltre tutto quello avranno giurato, detto loro giuramento in iscritto, colla propria loro sottoscrizione in un libretto a ciò proveduto, e non sapendo alcuno scrivere, in tal caso farà per lui essa sottoscrizione uno de' Sigg. Confidenti; il tutto per le proprie deliberazioni; nel caso si trovasse all'opposto tanto per fargli la tansa separatamente, quanto per il dovuto castigo dello spergiuro .... seguito poi esso giuramento, e trovato giusto, allora si porranno essi nomi, benchè separati di casa, nelli libretti unitamente, e non seguendo il giuramento, e sottoscrizione suddetta dovranno considerarsi da' Tansadori separatamente, quali divisioni di Tanse non s'intenderanno mai di pregiudizio nelle ragioni particolari di dette famiglie, che vivono in case separate. Così daranno esecuzione

alle parti, 4 Gennajo 1683, e 16 Ottobre 1685, per quelli che avranno fatto fare dalle mogli assicurazione di dote, ad effetto, che tutti partecipino dell' aggravio, e stessamente dovranno notar li figli emancipati da' padri come pure quelli, che fossero separati, e che avessero fra loro divisioni.

Preso con 19 sì, 2 no.

6. Sarà obbligo de' Sigg. Confidenti, ricevuta che avranno la nota delli capaci ad esser Tansadori, come si è detto nel capitolo primo, di portarsi nella Scuola, che crederanno più propria per dar il giuramento a tutti quelli, che saranno registrati nella stessa nota; il qual giuramento dovrà da cadaun de' Tansadori esser prestato alla presenza de' Sigg. Capi portandosi ad uno alla volta a ricevere da' detti Sigg. Confidenti, e giurare il giuramento solenne con il ספר תורה (*Bibbia*) in braccio con le espressioni pontuali del detto giuramento che gli sarà dato in iscritto da' medesimi Sigg. Confidenti tanto per la secretezza di quello gli verrà addotto nelle ragioni de' tansati, come per il fedel esercizio della carica di Tansadore, compartendo, e rinnovando le tanse a cadauno in sua coscienza senza astuzia, nè inganno, rimoto odio, ed amore, e non atteso qualunque riguardo di parentela, od altro attaccamento, secondo gl' incombono li Capitoli della presente תורת הערכה. (*Legge della Tansa*) sarà fatto intendere per le scuole, che quelli particolari, quali volessero dar ragioni debbano consegnarle a' Sigg. Confidenti nel termine di giorni quindici dal giorno

della grida, acciò possano li Sigg. Confidenti unirle ai libretti per consegnarle in un tempo stesso a' Sigg. Tansadori con la copia del capitolo n.° 7 per lume delle proprie incombenze. Venendo ricercati dai Sigg. Tansadori per la risoluzione di qualche dubbio; se sarà cosa, che appartenga ad essi Sigg. Confidenti, gli risponderanno secondo gli additerà la propria cognizione e coscienza; ma se fosse concernente al tansato, dovranno li Sigg. Confidenti conferirlo al medesimo e riportarne la risposta al Tansadore.

Se accadesse, che Dio guardi, s'ammalasse qualcuno de' Tansadori, dovranno li Sigg. Confidenti subito che loro sia venuto a notizia, portarsi a visitarlo, se avesse compito la Tansa, e scritta nel libretto, se lo faranno restituire con il sacchetto, ragioni, ed altre carte a ciò concernenti; se avesse il Tansadore cominciato, e non finito il registro della medesima nel libretto, li Sigg. Confidenti suddetti si faranno dar dall'ammalato la chiave sotto alla quale s'attrova rinchiuso il sacchetto con tutte le carte, e le terranno appresso di loro per due, o tre giorni sino che vedranno l'esito del male; se questo cederà gli riconsegneranno la chiave, ma se D. G. continuasse in modo tale che l'ammalato non potesse adempire il proprio carico, li Sigg. Confidenti andranno a pigliare ogni cosa, e abbrucieranno lo scritto, ed in tal modo si conterranno li Sigg. Confidenti se D. G. ne fosse più d'uno ammalato, valendosi per la facitura della tansa delli rimanenti Tansadori.

Passati, che saranno li giorni 15 che restano assegnati per il trattenimento dei libretti a' Tansadori, dovranno li Sigg. Confidenti ritirarli tutti, ed incontrare con attenzione se li Sigg. Tansadori abbiano puntualmente supplito alle proprie incombenze, e ritrovato in ogni libretto rispettivamente la somma delli carati, verranno loro assegnati da ritrovare, e poscia diverranno al conteggio come segue, cioè se il numero de' Tansadori e rispettivi libretti sarà numero pari, come 14, 16 ec., ne dovranno escludere tanti maggiori, e tanti minori, sino che li mezzani si ristringono al numero di 4 solamente, e di questi 4 uniranno in somma la maggior, e la minor tansa, dalla qual somma prenderanno la metà per unirla alle due tanse rimanenti, che con ciò formeranno tre partite, e la terza parte della somma di queste tre partite sarà la tansa di quel particolare. E se il numero dei libretti sarà dispari come 15, 17 ec. dovranno escludere, e scartare tante somme maggiori, e tante minori sino che li mezzani si ristringono al solo numero di tre, quali tre partite dovranno sommarle assieme, e la terza parte d'essa somma sarà la tansa di quel particolare, con dichiarazione, che quando s'attrovasse qualche nome, o dita de' tansati alla quale dal numero de' Tansadori ve ne fossero più della metà che lo avesse assolto, benchè il rimanente delli Tansadori lo avesse tansato, s'intenderà assolto; ma quando la maggior parte dei Tansadori lo tansasse, dovranno li Sigg. Confidenti formarli sopra questo la sua tansa con la sopra espressa formalità di dibattimenti e conteggi.

Adempiute da'Sigg. Confidenti le proprie incombenze come sopra, dovranno illico abbruciare tutti i libretti, tutte le ragioni, e qualunque altra carta, o abbozzo, niun eccettuato, concernente alla Tansa, alla riserva de' capitoli, che vengono consegnati a' Sigg. Tansadori per le loro incombenze, nè possono tenere alcuna copia, niuna eccettuata.

Preso con 21 sì, 1 no.

7. Li Sigg. Tansadori eserciteranno con tutta l'attenzione il loro carico a dovere, e perchè in ogni caso di distribuire aggravj vi vogliono tutti li riguardi alla giustizia, ed al vero sistema della famiglia, per esser addossati gli aggravj dietro al giusto, dovranno li Sigg. Tansadori aver riguardo tanto alli capitali del tansato, quanto al giro del medesimo, così a quelli hanno industria oltre li capitali, come a quelli guadagnano senza capitali, e che hanno ogni altro utile, essendo però egualmente giusto, che pure nella distribuzione delli carati della Tansa li Sigg. Tansadori si contengano con li dovuti stimoli di religione, e giustizia על דעת המקום ועל דעת הקק״י (*a fine di Dio, e a fine del Corpo*) perciò restano incaricati in forza del presente capitolo בגזרת ח״ח ונורא (*con comminatoria d' Anatema rigoroso e terribile*), e come l' estesa del giuramento, che gli sarà esibito di dirigersi nel riparto delle Tanse, come va seguendo. Siano obbligati di leggere con attenzione le ragioni del tansato prima di devenire allo stabilimento della sua Tansa, e di compartir in loro co-

scienza, remoto odio ed affetto, e qualunque stimolo di parentela, li carati che saranno in capitolo separato stabiliti, ed assegnati di ritrovare, nè più, nè meno nei nomi e dite di Padova, e padovano, ed altri soggetti a questo קק״ (*Corpo*) che domiciliassero in altre città, e detti Sigg. Tansadori non potranno tansare meno di un carato, ma da un carato in su a persone, che giustamente in loro coscienza possono pagare quella somma, che saranno per addossargli.

Tutto ciò esercitar dovranno li Sigg. Tansadori con li più reali e sodi riflessi sull'intenzione dell'Università, tenendo sotto l'occhio le spese del tansato, il numero della famiglia, la qualità di essa, li danni, che avesse avuto, li rischj a'quali fosse esposto, la facoltà, le doti esborsate, e quelle ricevute, nell'intervallo della scaduta Tansa, quelli che fanno avanzi, gli utili fermi, quelli che hanno industria, quelli che hanno botteghe di negozio, quelli che hanno entrate ed utili tanto qui, quanto altrove, ed anco fuori dello Stato ed alle spese che hanno sopra di essi, e specialmente aver sempre riguardo alle famiglie numerose che hanno spese grandi ed indispensabili, e se quelli che compongono la stessa famiglia sono capaci a guadagni, o se portano danni e spese. Quali premurose, e giuste massime su espresse, resta incaricato ogni Tansadore d'osservare puntualmente sotto stretto vincolo di grave scomunica, e col timor d'Iddio benedetto secondo le presenti istituzioni li vien prescritto. E se da qualche parti-

colare non gli fossero state date ragioni, non ostante li Sigg. Tansadori gli stabiliranno la Tansa, sempre però col riguardo al giusto, ed al proprio sistema della famiglia; e non essendo persuaso di qualche particolare contenuto nelle ragioni, avranno espresso obbligo di certificarsene col mezzo de' Sigg. Confidenti.

Preso con 19 sì, 3 no.

8. Dovranno li Sigg. Tansadori notare la propria Tansa nella somma medesima che nella passata Tansa pagavano, ed il restante alla somma delli carati, che loro vien prescritto di ritrovare, dovranno ripartirli distribuitivamente in anima, e coscienza nelle dite tutte etiam de' proprj parenti, che troverà registrati nel libretto creduti a poterli addossare aggravio di Tansa a norma del prescritto nel capitolo secondo. Dovranno li Sigg. Tansadori tener sotto chiave il sacchetto, libretto, ragioni, abbozzi e qualunque altra carta attinente alla Tansa, tenendo la chiave stessa scrupolosamente custodita appresso di loro. Saranno tenuti li Sigg. Tansadori sotto pena di scomunica abbruciare prima della consegna del sacchetto, libretto e ragioni a' Sigg. Confidenti tutti quegli abbozzi che fatti avessero per li conteggi, e distribuzione delle Tanse, e così non potranno sotto la pena stessa tener alcuna copia concernente alla Tansa, e molto meno delle ragioni.

Preso con 22 sì.

6. Resta inibito a qualunque, che dovrà essere מעריך (*Tassatore*) sotto pena di חומרא (*Anatema*) di non aver presente, nè consultare per la facitura della Tansa presente la nota delli pagamenti della Tansa antecedente come non l'avessero.

Preso con 21 sì, 1 no.

10. Li Sigg. Tansadori saranno tenuti sotto la rubrica suddetta della scomunica contenuta nelli presenti capitoli, nel caso che non fosse ciascuno di loro qui in quell'ora e giorno, che li Sigg. Confidenti esibiranno, e consegneranno i libretti da portarsi qui nel giorno, gli verrà da' Sigg. Confidenti stessi stabilito a prestar il giuramento, e ricevere il sacchetto per riconsegnarlo quando verrà ordinato da' medesimi.

Preso con 20 sì, 2 no.

11. La somma che cadauno de' Sigg. Tansadori dovrà ritrovare nel suo rispettivo libretto sopra li particolari tutti dell' Università nostra creduti in loro coscienza abili a pagare, essere devono carati 640 (vedi paragrafo 12 del regolamento), compreso tutti come nel capitolo settimo; non compreso le Tanse dei tansati, che si sono absentati da Padova e padovano, e che soggiornano in Istati esteri, e di là del mare, per quali dovranno sussistere le tanse che gli sono appostate, (e che vivono registrate nel libro delle Tanse di questa Università per le vive e giuste ragioni dell' Università

medesima) sopra la Tansa di carati 640 dovrà ricavarsi tanto quello si corrisponde all'Università di Venezia, quanto ogni altro aggravio pubblico e privato incombente all'Università nostra.

Preso con 18 sì, 4 no.

12. Per quelli che possedono in חזקות (*stabili*) in questo nostro Ghetto tanto abitanti in altri luoghi del serenissimo Dominio, che fuori di Stato, come pure per quei stabili, che sono di ragione dei membri di questa Università partiti altrove, sarà perciò debito de' Sigg. Capi protempore ad ogni nuova facitura di tansa fare stridar nelle scuole, che qualunque de' nostri individui tenessero in affitto case, botteghe o altri luoghi niun eccettuato di tal ragione, debbano nel termine di giorni tre presentare in mano del nostro scrivano le rispettive autentiche locazioni, indi far chiamare i proprietarj se vi fossero, altrimenti i loro procuratori per produrre una distinta nota giurata di tutti gli stabili, che possedono tanto affittati, che d'affittarsi, con gli annui livelli, che vi fossero sopra esse, e di proprio pugno firmata, per produrre detti lumi a' Sigg. Tansadori, i quali poi dovranno far il conteggio del netto ritratto, e dovranno segnarle la Tansa del quindici per cento. Queste Tanse dovranno essere registrate nel libro delle Tanse ove si registrano in tal proposito non compresi nel numero delli predetti carati 640. (vedi paragrafo 12 del Regolamento).

Preso con 21 sì, 1 no.

13. Stabilita con li sopra espressi metodi la tansa presente, restano incaricati li Sigg. Confidenti di registrarla sopra un foglio di carta, sottoscriverla, ed illico alla presenza delli Sigg. Capi tutti farla registrare dallo scrivano nel pubblico libro del registro delle Tanse, ed allora s'intenderà pubblicata. E perchè nel conteggio può darsi che non risulti la somma giusta delli carati 640. (vedi paragrafo 12. del Regolamento), non ostante resterà la Tansa confermata.

Preso con 21 sì, 1 no.

Segue la copia del Dispaccio Podestarile, con cui venne per ordine dell' Eccelsa Superiorità accompagnato il Decreto Vice Reale.

N.° 82. p. p.

ALL' AMMINISTRAZIONE

DELLA

COMUNIONE ISRAELITICA DI PADOVA.

È decisa volontà dell' Eccelso Governo esternata coll' ossequiato Decreto 10 Maggio p. p. N.° 17620, già intimato a codesta Comunione dal cessato Commissariato di Polizia Comunale in seguito alla Ordinanza della Regia Delegazione 12 Maggio suddetto N.° 11332-358 che venga compilato uno stato disciplinare, stabile, chiaro e compito da sottoporsi alla saggia sua approvazione non più tardi del giorno 15 del prossimo venturo Ottobre.

Dalla ordinanza 5 corrente mese N.° 22083-1095 della R. Delegazione esecutivamente al venerato Dispaccio 29 Agosto p. p. N.° 3559 dell' Eccelso Presidio di Governo sono incaricato di far conoscere a codesta Amministrazione le premesse superiori intenzioni, richiamarla in pari tempo a farsene immediato carico.

Siccome poi è noto alla lodata Eccelsa Autorità,

che sussistono varj disordini fra gl' individui di codesta Comunione, i quali si vogliono attribuire alla mancanza di disciplina, alla sospensione delle Contribuzioni, ed alla inosservanza dei Regolamenti ad essa proprj, così non ignorando io pure la sussistenza di siffatti inconvenienti, devo per superiore speciale incarico richiamare codesta Amministrazione a ripararvi sull' istante, valendosi, ove occorra, dei diritti alle società Ebraiche commessi a senso delle Istruzioni date dal Ministero dell' Interno 24 Ottobre 1811 di cui si unisce l' estratto in copia.

Mi riprometto, che codesta Amministrazione si farà tutta la premura, perchè le superiori disposizioni abbiano a riportare la indiminuta, ed immediata esecuzione in ogni rapporto, a toglimento di quelle dispiacenze, che da una non creduta inobbedienza potessero derivare.

Padova dalla Residenza Podestarile
li 27 *Settembre* 1826.

firmato Il Podestà
SAGGINI.

Segue il Decreto Vice Reale citato all'Articolo 102 del Regolamento.

Copia di Lettera di S. E. il Sig. conte Ministro dell'Interno.

SIG. CONSIGLIERE DI STATO

PREFETTO DEL DIPARTIMENTO DELL' ADIGE.

24 *Ottobre* 1812. *n.°* 29665.

S. A. R. Il Principe Vice Re sopra mio rapporto ha dichiarato con suo rescritto del giorno 17 Ottobre p. p. che le antiche Università degli Ebrei non hanno cessato dopo gli avvenuti cambiamenti di Governo di conservare il carattere di parziali Comunioni per tutti gli oggetti dell'interna loro economia, e che quindi i debiti legittimamente contratti dalle Società Ebraiche appartengono alle particolari loro Comunioni. La premessa dichiarazione di S. A. I. mentre tende ad escludere ogni pretesto, e singolarmente quello degli avvenuti cambiamenti di Governo generalmente addotto per motivo delle anzidette Società Ebraiche di esimersi dal pagare i debiti da cui sono aggravate, dall'altro canto autorizza le Società stesse, qualora non abbiano altri mezzi, a poter escutere col privilegio Fiscale qualunque Israelita renitente al pagamento della quota a lui competente, e ciò finchè non piaccia a S. M. l'Imperatore e Re di disporre sistematicamente intorno al Culto Ebraico pel Regno

d'Italia, e non siano ordinate le Sinagoghe Concistoriali.

Qualora però le Società Ebraiche vogliano usare del privilegio Fiscale, non altrimenti di quanto si pratica per la tassa dei comuni, converrà che si attengano alle seguenti avvertenze di massima.

1.° Che i debiti dei quali si tratta non solo siano stati riconosciuti dal corpo, ma sia stato altresì determinato il modo di pagamento, e soltanto manchi ad eseguirlo la rifusione delle imposizioni già ripartite.

2.° Che non debba accordarsi l'uso della *mano forte* per la esecuzione del debitore in mora coi metodi praticati nella privilegiata esecuzione dei debitori comunali se non quando sia stato previamente riconosciuto, che la relativa tassa venne imposta regolarmente a termini degli istituti della Università Ebraica, e sia stata necessaria.

3.° Che vengano pure diffidati prima della escussione i contribuenti in mora ad esibire alla competente Prefettura nel termine di quindici giorni le loro eccezioni sul debito, che possa essere a' medesimi imputato.

4.° Che trascorso il detto termine di giorni quindici senza reclamo per parte dei contribuenti, o riconosciuta l'insussistenza delle loro eccezioni debba essere ai medesimi prescritto un termine di giorni otto al pagamento del loro debito, ed in caso d'inobbedienza abbia poi luogo l'escussione privilegiata coi metodi praticati per l'oppignorazione, e la subasta degli effetti dei debitori comunali.

Copia del Dispaccio della Congregazione Municipale portante l' ordinanza Delegatizia con la quale venne abbassata l'approvazione dell' Eccelso Governo al presente Regolamento.

N.° 4394.

ALLA COMUNIONE ISRAELITICA

DI PADOVA.

Questa Regia Delegazione Provinciale con sua Ordinanza dei 31 Maggio decorso N.° 14165 - 861 R.° IV. comunica a questa Congregazione Municipale, che con Decreto 24 Maggio N°. 6173 - 717 l'Eccelso Governo si è degnato di approvare il Regolamento per questa Comunione Israelitica che si annette, già assentito dalla Congregazione Generale dei Contribuenti nella sua Convocazione 13 Novembre 1826 colle seguenti modificazioni.

1.° Al paragrafo 79 si dovrà aggiugnere alle Passività quelle pure delle spese per il mantenimento dell'Istituto Rabbinico alla concorrenza delle quali si sono obbligate le Comunioni tutte Israelitiche delle Provincie Lombardo-Venete.

2.° Il §. 87 dovrà essere riformato; essendovi gli appositi Regolamenti in corso per gli studj elementari e ginnasiali, la Comunione dovrà attenersi ad essi rigorosamente, e non compilarne degli altri per dirigere gli studj de' suoi religionarj.

3.° Accordandosi alla Comunione di applicare ai debitori per conto delle tasse le disposizioni portate dal Decreto 12 Dicembre 1811 del Vice Re del cessato Regno d'Italia, emanato sul proposito della Comunione Israelitica di Verona, e giammai abrogato, si dovrà aggiugnere al §. 102 la citazione del Decreto medesimo, e così resterà abrogato il §. 75 come opposto all'ordinata emenda. In conseguenza delle premesse disposizioni i citati paragrafi saranno quindi riformati nel tenore come appresso.

§. 75 L'Esattore nell'esazione delle tasse avrà riguardo alle disposizioni del Regolamento presente, e per rispetto ai morosi si uniformerà alle pratiche, e modalità accennate nel §. 102 del Regolamento medesimo.

§. 79 Le passività della Comunione saranno divise nelle diverse seguenti categorie.

1. Livelli, ed aggravj perpetui.
2. Stipendiati, e fissi come seguono:
   - Un Rabbino.
   - Un Vice Rabbino.
   - Un Segretario, ed Archivista.
   - Un Esattore.
   - Un Bidello della Comunione.
   - Un Bidello al Medras.
   - Due Segattini.
   - Scuola Elementare.
   - Elemosine settimanali.
   - Elemosine annuali.
3. Spese per il mantenimento dell'Istituto Rab-

binico in concorso delle altre Comunioni Israelitiche delle Provincie Lombardo-Venete.

4. Spese variabili:

Pubbliche imposte dipendenti da Dirette e Comprensorj.

Pane azzimo da distribuire ai poveri.

Spedizione dei Missionari di terra Santa, e suffragj a' poveri di passaggio.

Stampa, ed altro per l'Uffizio della Cancelleria.

Ristauri.

Fondo di riserva.

§. 87 A questa Commissione spetterà lo stabilire e regolamenti e piani degli studj d'Istruzione Religiosa, che dovrannovi percorrere in qualunque scuola, procurando possibilmente la concentrazione di tutte in una sola per rendere più decorosa e proficua, ben inteso che rapporto agli studj elementari e ginnasiali la Commissione dovrà attenersi strettamente agli appositi Regolamenti in corso per le scuole elementari e ginnasiali del Regno.

§. 102. Accordandosi alla Comunione col Governativo Decreto 24 Maggio 1828 N.° 6173-717 di applicare pei debitori per conto delle tasse, o contribuzione le disposizioni del Decreto 12 Dicembre 1811 del Vice Re del cessato Regno d'Italia emanato per la Comunione Israelitica di Verona, e giammai abrogato, la Direzione, od Amministrazione dovrà in caso di difetto di pagamento per

parte di alcuno dei contribuenti attenersi alle disposizioni del Decreto medesimo.

Nel partecipare che fa la Regia Delegazione Provinciale a questa Congregazione quanto sopra, viene incaricata la medesima appunto di comunicarlo, come fa colla presente, a codesta Comunione Israelitica, nè si tralascia, d'ordine della stessa, di richiamarla ad attendere con tutto l'impegno ed assiduità all'esecuzione della medesima per introdur l'ordine e la regolarità ove mancano, prevenire gli abusi, allontanare il puntiglio, e far cessare qualunque reclamo.

Sarà inoltre cura, dice la Regia Delegazione, dell'Amministrazione Israelitica di rimettere alla medesima un esemplare del riformato Regolamento da essere custodito ne' suoi Atti.

Padova dalla Congregazione Municipale
li 9 *Giugno* 1828.

firmato Il Podestà
SAGGINI.

Macoppe Segretario.

ATTO DELLA SEDUTA

26 *Agosto* 1828.

REGNO LOMBARDO-VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNIONE ISRAELITICA

DI PADOVA.

Questo giorno di martedì ventisei Agosto dell'anno mille ottocento vent'otto.

Esecutivamente al Dispaccio N.° 4393 della Congregazione Municipale del giorno 9 Giugno passato ed in seguito alla strida pubblicata in tutte e tre le Scuole d'Orazione nel giorno di Sabbato scorso che viene allegata al presente *sub A.* e conseguenti viglietti d'invito consegnati al Domicilio d'ogni Contribuente, si è convocata quest'oggi la Congregazione Generale di questa Comunione Israelitica, ad oggetto di discutere e deliberare intorno a quanto si esporrà in appresso.

Tale seduta ebbe luogo nella solita sala delle pubbliche adunanze alle ore 1: 30. pomeridiane alla presenza dell'Imp. Reg. Delegato Politico Sig. Giambatista Guitti, e sotto la Presidenza del Sig. Abramo Romano Direttore anziano e Presidente della Comunione.

La Congregazione Generale composta essendo di numero quarantasette membri attivi si trovarono nella Sezione d'oggi

Presenti

LI SIGNORI

Abramo Romano Presidente.
Gabriel Trieste Direttore.
Giuseppe da Zara Direttore.
Giacob Benvenisti.
Salomon Finzi.
Marco Schuster.
Gabriel Benvenisti.
Salomon Melli.
Leon Vita Luzzato.
Moisè Aron Ferrarese.
Anselmo Formiggini.
Moisè Teodoro.
Esdras dal Vecchio.
Aviad Jonna Ravà.
Benetto Almanzi.
Isach Fuà.
Moisè Suster.
Giaçomo dottor Cattelan.
Pellegrino Dina.
Salomon Tedesco.
Aron Levi.
Moisè Trieste.
Salomon Basevi.
Abram q. Moisè Levi.
Marco Loria.
Salomon Alpron.
Isach Levi q. Salvator.
Israel dal Vecchio.
Flaminio Sanguinetti.

Assenti dalla Città.

LI SIGNORI

Conigliano dottor Amadeo.
Cases Leon Moisè.
Levi Giuseppe Salomon.
Medoro dottor Giuseppe.
Levi dottor Gabriele.
Jacur Moisè di Montagnana.
Morpurgo Lustro *idem.*

Esonerati per motivi idonei come dagli annessi documenti.

LI SIGNORI

Treves Daniel.
Terni Giuseppe.
Castelfranco Marco.
Marini Abram.
Basevi Beniamin.

Multati come non intervenuti, a senso del §. 90.

LI SIGNORI.

Levi Angelo q. Amadio.
Loria Moisè.
Salom Lelio.
Salom Salom.
Wollemborg Leon.

Dietro l' appello nominale eseguito dal Segretario delli retroscritti Contribuenti intervenuti, il Sig. Presidente dichiarando legalmente aperta la seduta a senso del §. 23 del vigente Regolamento, previene li convocati che sarà permesso ad ognuno di fare le sue osservazioni intorno a quanto verrà sottoposto alla votazione, previo però il permesso da chiedersi prima al Presidente per la parola: e che non sarà permesso a niun individuo di parlar se prima l' altro non avrà terminato di esporre la propria opinione.

Dopo aver eseguito il premesso avvertimento procede tosto all' estrazione delle voci di nomina per l' elezione di due spogliatori de' voti, a termini del §. 91.

Prima voce il Sig. Esdras dal Vecchio nominò

Spogliatore de' voti il Sig. Giacomo dott. Cattelan rimasto con 16 voti nel sì, 7 nel no e 6 n. p. b.

Seconda voce il Sig. Aviad Jonna Ravà nominò

Spogliatore de' voti il Sig. Marco Schuster rimasto con 16 voti nel sì, 9 nel no e 4 n. p. b.

Il Sig. Presidente proclamando legalmente eletti li Sigg. Giacomo dott. Cattelan e Marco Schuster a spogliatori de' voti delle ballottazioni della presente seduta, gl' invita a prender posto presso il Segretario a norma del consueto, ciocchè viene dalli medesimi eseguito: indi espone ai Convocati quanto segue:

Interviene in Capitolo il Sig. Samuel dott. Medoro.

Signori!

L' articolo 104. del vigente Regolamento adottato nella seduta della Congregazione Generale del dì 13 Novembre 1826 e superiormente approvato, come dal Dispaccio che la Direzione avrà l' onore di comunicarvi nella presente seduta, impone il dovere agli attuali Direttori di rettificare entro due anni decorribili da quel giorno le ommissioni che dall' esperienza del tempo scorso risultassero emergere, onde sottoporle ai vostri saggi riflessi, e prendere di concerto con voi le più opportune disposizioni a ben provedervi.

Trovano quindi li Direttori stessi che nel succitato Regolamento, già da voi adottato, si è ommesso:

I. Di fissar il modo di contribuzione per le Dite che si aggregassero dopo la compilazione degli accordi o tasse.

II. Che in caso di dover passare alle tasse il numero di carati è troppo ristretto perchè la tassa possa venir equamente ripartita.

III. Che atteso lo scarso numero dei componenti la Congregazione Delegata a paragone di quello dei Tassatori stabilito nel numero di undici, sarebbe sconvenevole la contumacia applicabile alle altre cariche, ed impossibilitata sarebbe l'esecuzione della Legge: poichè 23 sono i componenti la Congregazione Delegata, e 22 sarebbero gl' individui che fra' Tassatori attuali e contumaciali dovrebbero venir impiegati.

IV. Che sarebbe sconvenevole che un individuo portasse pel fatto solo del suo dissenso un intralcio qualunque al libero esercizio della facoltà naturale del Presidente di provocare una legale ballottazione sopra una proposizione da esso fatta.

Vi si propongono quindi li quattro seguenti articoli che sottoposti verranno alla ballottazione coll'avvertenza che, adottati che saranno, innalzati verranno alla competente Autorità per la Superiore sua approvazione; ed allora soltanto che si sarà ottenuta, formeranno parte integrale del prefato Regolamento in qualità di Articoli addizionali.

Prima però di passare alle nominate ballottazioni vi si comunica (mediante lettura) l'ossequiato Decreto Governativo N.° 6173-717 24 Maggio passato abbassato alla Direzione col precitato Dispaccio della Congregazione Municipale, con cui approvando il suddetto nostro Regolamento vi appone quelle correzioni che colla sua saviezza ha inteso di farle; correzioni tutte che chiamare si possono benigne concessioni: non tacendovi che ad oggetto di servire all'ultima delle incombenze portate dal Dispaccio stesso verrà a cura della Direzione eseguita la stampa del Regolamento stesso corretto nella guisa voluta dal sullodato Governativo Decreto, della cui stampa ne verrà rilasciato (gratis) un esemplare per cadauna Dita contribuente, perchè servir le debba di norma.

Segue lettura del Dispaccio della Congregazione Municipale che viene allegato *sub* B.

Sottoposta quindi a'voti la massima di fare eseguir la

stampa del Regolamento nella guisa sopra espressa, autorizzando la Direzione ad incontrare la spesa necessaria, venne adottata con 21 voti affermativi e 9 voti negativi.

Giacomo Cattelan scrutatore.
Marco Schuster scrutatore.

PRIMA PROPOSIZIONE.

Per tutte quelle dite che in base del vigente Regolamento fossero chiamate a far parte del nostro Corpo-Morale durante il triennio in cui fossero di già in corso gli accordi o tasse di metodo, s'intenderanno subentrati i Direttori in attualità nell'esercizio delle funzioni di Accordisti o Tassatori: e sarà dovere preciso della Direzione protempore di esperire primieramente colle Dite stesse il metodo dell'accordo volontario nelle misure che la Direzione stessa crederà di equità; per passar indi, nel caso che questo non potesse aver luogo, all'apposizione della tassa; che colle norme tutte prescritte in proposito attribuita verrà alla Dita stessa dai tre Direttori assieme al Supplente della Direzione e dal Cassiere, che per una tale circostanza dovransi unire alla Direzione con voto deliberativo.

Posta a' voti adottasi con 24 voti affermativi e 6 negativi.

Giacomo Cattelan scrutatore.
Marco Schuster scrutatore.

SECONDA PROPOSIZIONE.

Atteso la sopravvenienza della spesa dell' Istituto Rabbinico che per superiore disposizione figurar deve nel Preventivo come spesa fissa, i carati sopra i quali distribuire si dovrà in avvenire la tassa verranno portati a quattrocento in luogo dei 200 di già stabiliti nell' attuale Regolamento, e ciò a maggior comodo reciproco tanto dei Contribuenti come dei Tassatori. Posta a' voti adottasi con 25 affermativi, 5 negativi.

Giacomo Cattelan scrutatore.
Marco Schuster scrutatore.

Il Sig. dottòr Medoro Samuel sorte dal Capitolo dietro il concesso premesso dal Presidente.

Abramo Romano Presidente.

TERZA PROPOSIZIONE.

Le cariche di Accordista o Tassatore, non essendo cariche stabili senonchè temporarie, non ammettono perciò contumacia veruna, nè per questa, nè per qualunque altra carica, fermo però sempre per tutte le altre cariche quanto dispone il vigente Regolamento al §. 56.

Ad osservazione del Sig. Benetto Almanzi viene sottoposta ai voti la proposizione suddetta *colla seguente aggiunta*:

Non volendosi che la premessa proposizione possa aver effetto retroattivo, così per le prime nomine che dovranno aver luogo di Tassatore nel p. v. mese di Luglio, potranno bensì esser nominati tutti gl' individui componenti la Congregazione Delegata ed eletti a Tassatori, ritenuto però che per questa sol volta gli aventi diritto alla contumacia prescritta per le cariche primarie potranno volendo fruire del loro diritto.

Posta a' voti adottasi con 21 affermativi ed 8 negativi.

Giacomo Cattelan scrutatore.
Marco Schuster scrutatore.

QUARTA PROPOSIZIONE

Allorchè il Presidente della Direzione, usando della sua facoltà d'iniziativa, avrà sottoposto ai voti una sua proposizione, nessuno dei presenti alla seduta potrà rifiutarsi di emettere affermativamente o negativamente il proprio voto nell'urna destinata per raccoglierli, ed ove ne fosse qualcheduno che in onta a questa disposizione lo facesse, si avrà per nulla la sua opposizione, e gli scrutatori, aperta che sarà la ballottazione, terranno adottato ciocchè verrà preso dalla maggiorità dei votanti non considerata l'opposizione: adottasi con 18 affermativi, 10 negativi, *annotando che il Sig. Moisè Trieste rifiutossi di votare, dichiarandosi contrario alla massima.*

Giacomo Cattelan scrutatore.
Marco Schuster scrutatore.

Sorte dal Capitolo il Sig. Salomon Finzi dietro il permesso concessogli dal Sig. Presidente.

Avendo un rispettabile individuo della nostra società fatto conoscere in iscritto alla Direzione che crederebbe utile di essere ne' viglietti d'invito, che si distribuiscono per la convocazione de' Capitoli, gli oggetti che trattar si devono nelle convocazioni stesse; e trovando la Direzione che nulla osta, perchè una tale proposizione vi venga assoggettata, vi si propone: Che a cura del Segretario debbano i viglietti d'invito, da consegnarsi al domicilio, contenere l'indicazione degli oggetti primarj che trattare si devono nella promossa convocazione.

Non adottata con 15 negativi e 13 affermativi.

Il Presidente levando la seduta chiude il processo verbale che viene firmato dai Convocati.

GIAMBATISTA GUITTI Delegato Politico.

Giacomo Cattelan scrutatore.
Marco Schuster scrutatore.
Abram Romano Presidente.
Gabriel di Mazo Trieste Direttore.
Giuseppe Da Zara di Saul Direttore.
Benetto Almanzi Supplente.
Anselmo Formiggini.
Leon Luzzato.
Jonna Ravà.
Marco Loria.
Salomon Tedesco.
Salomon Melli.
Salomon Basevi.
Pellegrino Dina.
Abram Levi.
Salomon Alpron.
Jacobe Benvenisti.
Salomon Finzi.

Isach q. Salv. Levi.
Moisè Teodoro.
Moisè Aron Ferrarese.
Fratti Benvenisti.
Aron Levi.
Flaminio Sanguinetti.
Moisè Suster.
Esdra dal Vecchio.
Samuel dott. Medoro.
Moisè Trieste, »*ritenuto però di* »*essere esonerato per* diritto *da* »*qualunque carica durante la* »*mia contumacia; in causa di* »*aver pagato la multa a senso* »*del vigente regolamento*».
Israel dal Vecchio *Affermo*.

Il Seg. Ab. Salom.

ARTICOLI ADDIZIONALI

ADOTTATI DALLA CONGREGAZIONE GENERALE

NELLA SEDUTA DEL DI' 16 AGOSTO 1828

ED ESTRATTI DA QUEL PROCESSO VERBALE.

(*) PRIMA PROPOSIZIONE.

(*A* = *B*)

Per tutte quelle dite, che in base del vigente Regolamento fossero chiamate a far parte del nostro Corpo Morale durante il triennio in cui fossero di già in corso gli accordj, o tasse di metodo, s'intenderanno subintrati i Direttori in attualità nell'esercizio delle Funzioni di Accordisti, o Tassatori, e sarà dovere preciso della Direzione protempore di esperire primieramente colle dite stesse il metodo dell'accordo volontario nelle misure, che la Direzione stessa crederà di equità, per passar indi, nel caso che questo non potesse aver luogo, all'apposizione della tassa; che colle norme tutte prescritte in proposito, attribuita verrà alle dite stesse dai tre Direttori assieme al supplente della Direzione, ed al Cassiere; che per una tale circostanza dovransi unire alla Direzione con voto deliberativo.

SECONDA PROPOSIZIONE.

(*C*)

Atteso la sopravvenienza della spesa dell'Istituto Rabbinico, che per superiore disposizione figurar deve nel Preventivo come spesa fissa, i carati sopra i quali dis-

tribuire si dovrà in avvenire la tassa, verranno portati a *quattrocento* in luogo delli 200 di già stabiliti nell' attuale Regolamento, e ciò a maggior comodo reciproco tanto dei Contribuenti come delli Tassatori.

TERZA PROPOSIZIONE.

(*I*=*K*=*L*)

Le cariche di Accordista e Tassatore non essendo cariche stabili senonchè temporarie, non ammettono perciò contumacia veruna, nè per queste, nè per veruna altra carica; fermo però per tutte le altre cariche quanto dispone il vigente Regolamento al §. 56.

QUARTA PROPOSIZIONE.

(*D*=*E*=*F*=*G*=*H*)

Allorchè il Presidente della Direzione usando della sua facoltà d' iniziativa, avrà sottoposto ai voti una sua proposizione, nessuno dei presenti alla seduta potrà rifiutarsi di emettere affermativamente, o negativamente il proprio voto nell' urna destinata per raccoglierli, ed ove ne fosse qualcheduno, che in onta a questa disposizione lo facesse, si avrà per nulla la sua opposizione, e gli Scrutatori, aperta che sarà la ballottazione, terranno adottato ciò che verrà preso dalla maggiorità de' votanti, non considerata l' opposizione.

(*) Indicazione degli Articoli del Regolamento, che hanno relazione colle adottate proposizioni.

Prop. I. 2, 10. II. 12. III, 44, 56. IV. 24, 25, 38, 39, 40.

Ordinanza Delegatizia con cui abbassata venne l'approvazione dell' Eccelso I. R. Governo alli premessi quattro Articoli addizionali al Regolamento.

I. R. DELEGAZIONE

PER LA PROVINCIA DI PADOVA.

Padova 28 *Gennajo* 1829.

N.° 1766-97. R. IV.

ALLA DIREZIONE

DELLA

COMUNIONE ISRAELITICA DI PADOVA.

Prima d' assentire la stampa del Regolamento già approvato dall' Eccelso Governo col Decreto 24 Maggio 1828. N.° 6173 - 717 trova opportuno la Delegazione di richiamare codesta Direzione ad unire agli atti, che si retrocedono:

Un esemplare dell' atto della seduta del giorno 13 Novembre 1826 nella quale venne accolto dalla Comunione il presente Regolamento.

Un esemplare dell' atto simile del giorno 26 Agosto 1828 nel quale si accolsero le modificazioni ordinate dell' Eccelso Governo col sullodato suo Decreto.

Sarà pure unita copia dell' ordinanza della Congregazione Municipale colla quale venne comunicata a co-

desta Comunione la copia della decisione Ministeriale 24 Decembre 1812. N.° 29665.

E siccome l' Eccelso Governo con suo Decreto 12 Gennajo Corrente N.° 48666-6059 si è degnato di approvare anche gli articoli di aggiunte, e variazioni proposte dalla Comunione nella sua seduta 26 Agosto 1828, e che si uniscono, così anche questi saranno trascritti con le modificazioni ordinate dal Governativo Decreto 24 Maggio 1828. N.° 6173 nel Regolamento come aggiunte, e variazioni, e seguiranno come allegati i Capitoli per la nuova tassa 29 Giugno 1796; gli atti delle sedute, l' ordinanza Municipale, ed il Decreto 24 Ottobre 1812, succitati, come pure il presente.

firmato IL R. DELEGATO
DI PAULI.

I. R. DELEGAZIONE

PER LA PROVINCIA DI PADOVA

Padova 1 *Maggio* 1829.

N.° 10168-620 R. IV.

ALLA DIREZIONE

DELLA

COMMISSIONE ISRAELITICA DI PADOVA

L'Eccelso Governo con suo Decreto 2 Aprile p. p. N.° 11807-682 ha dichiarato non aver nulla in contrario alla stampa del Regolamento che si retrocede sotto l'osservanza però delle Leggi di Censura in proposito esistenti.

Dato che sarà alla luce il Regolamento, l'Eccelso Governo ne attende quattro Esemplari per i proprj usi, e due esemplari saranno rimessi a questa Delegazione.

Solo si osserva che dovendo unirsi al Regolamento per la stampa anche alcuni atti di sedute, ed alcuni Decreti, tanto questi che quelli saranno stampati per esteso onde assicurare e garantire meglio l'integrità delle stampe.

Si trova pure opportuno che sia aggiunto alla stampa del Regolamento anche il certificato del Rabbino 24 Febbraro 1829 per garantire la corrispondenza della traduzione delle parole Ebraiche ritenute nel Regolamento.

firmato Il R. Delegato

DI PAULI.

REGNO LOMBARDO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

IL RABBINO MAGGIORE

DELLA

COMUNIONE ISRAELITICA DI PADOVA

Certifica

Che le traduzioni *inter lineas* distinte con caratteri *corsivi* servono di traduzione alle voci Ebraiche che trovansi nei capitoli della Tansa annessi al Regolamento, vennero dall' infrascritto collazionate, e trovate confrontare al preciso loro significato.

Tanto in fede.

Padova li 24 Febbrajo 1829.

firmato
Alessandro Lustro Padovani.

L. S.